

Vincenzo **SALADINO**  
Magistrato

Dispensa di  
Diritto  
**PROCESSUALE  
PENALE**

**Elementi  
con Parole chiave**

II EDIZIONE **2024**

  
Neldiritto  
Editore

presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale;

- b)** dalla consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta (art. 148, comma 3, c.p.p.).

La notifica telematica richiede l'esistenza di un valido domicilio digitale.

Infine, l'art. 149 c.p.p., altresì novellato dalla Riforma Cartabia, prevede oggi che, **in caso di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono** a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

## **2. I soggetti legittimati a disporre o a ricevere le notificazioni**

**A)** I soggetti legittimati a disporre le notificazioni sono:

- il **giudice**: dispone le notifiche degli atti compiuti in udienza nelle forme indicate nell'art. 148 c.p.p.;
- il **pubblico ministero**: si avvale della p.g. per la esecuzione delle notifiche; in alternativa, può dare lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore;

- le **parti private**: ai sensi del novellato art. 152 c.p.p., notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**B) I soggetti legittimati a ricevere le notificazioni sono:**

- il **pubblico ministero**: le notificazioni al PM sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1 c.p.p., e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. Il comma 2 dell'art. 153 c.p.p. dispone che le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo;
- la **persona offesa dal reato che ha sporto querela (art. 153bis c.p.p.)**: in tale ipotesi, trova applicazione l'art. 153bis c.p.p., introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai sensi del quale la persona offesa/querelante, contestualmente o anche successivamente alla formulazione della querela, ha l'onere di dichiarare/eleggere o dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. Resta fermo, tuttavia, che se ha anche nominato un difensore di fiducia, il domicilio della persona offesa dal reato si intende eletto presso quest'ultimo ai sensi dell'art. 33bis disp. att. c.p.p. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante

deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

- **La persona offesa dal reato che non ha sporto querela (art. 154, comma 1, c.p.p.):** se la p.o., pur non avendo sporto querela, ha comunque nominato un difensore di fiducia, le notifiche saranno eseguite presso lo studio del difensore. Se la p.o. non ha nominato un difensore, ma ha comunque dichiarato/eletto domicilio o indicato una p.e.c., le notifiche saranno eseguite presso il domicilio digitale o presso il domicilio dichiarato o eletto. Se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8; se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Con il **Decreto Correttivo Cartabia del 2024**, è inserito nell'art. 154 c.p.p., il comma 1-bis, che così dispone: «Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a

giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria;

- **La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio:** ad essi le notificazioni sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
- Le **pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche** o gli **enti privi di personalità giuridica:** a questi ultimi, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
- Infine, le notificazioni alla persona **residente all'estero** (art. 169 c.p.p.) sono eseguite dall'autorità giudiziaria mediante l'invio di un avviso contenente l'indicazione della autorità che procede, il titolo del reato, la data ed il luogo in cui il reato è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato; tale avviso è spedito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

## 2.1. La notificazione all'imputato non detenuto

L'art 157 c.p.p. disciplina la notificazione all'imputato non detenuto qualora non sia possibile effettuare la notifica in via telematica. Essa si